

FRANCESCO TEDIOLI



giuffrè editore - 2018

Isbn 9788814225086

Estratto al volume:

**CODICE
DELL'ESECUZIONE FORZATA**

a cura di
Enzo Vullo

Sezione III

DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

- 26** **Foro dell'esecuzione forzata.** — *Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.*
Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

Commento di **FRANCESCO TEDIOLI**

BIBLIOGRAFIA

ACONE, SANTULLI, *Competenza: II) Diritto processuale civile*, EGT VII, Roma 1988; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1966; BOVE, *Modifiche in materia di espropriazione del credito nel d.l. n. 132 del 2014 convertito in l. n. 162 del 2014*, *judicium.it*, 2015, § 1, nt. 3; BOVE, *Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*, GI, 2015, I, 1755; CAPPONI, *Il simultaneus processus nell'espropriazione forzata dei crediti*, REF, 2011, 344; CIRULLI, *La riforma del processo esecutivo*, *judicium.it*, 2015, § 8.1; D'ALESSANDRO E., *L'espropriazione presso terzi*, FI, 2015, V, 91; DE SANTIS, *Il processo esecutivo nel "prisma" delle riforme processuali d'inizio secolo: tra efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento*, in DIDONE (a cura di), *Le riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del processo alla negoziazione assistita*, Milano, 2014, 1069; GRADI, *Inefficienza della giustizia civile e "fuga dal processo"*, *judicium.it*, 2014; LONGO, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in DALFINO (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015, 154; MANDRIOLI, *Esecuzione per consegna o rilascio*, D. CIV., VII, Torino, 1991, 625; MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 26ª ed., I, Torino, 2017; RUSSO M., *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, GI, 2015, I, 1775; SALETTI, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, *judicium.it*, 2015; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, rist. 1966; SEGRÈ, *Della competenza per territorio*, COM. Allorio, I, Torino, 1973, 282; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, CG, 2015, 394.

SOMMARIO

1. Scopo della norma. — 2. L'espropriazione di beni mobili e immobili. — 3. L'espropriazione forzata di crediti. — 4. L'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. — 5. L'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. — 6. Nessi.

1. Scopo della norma. La disposizione in esame stabilisce, quale foro generale per l'esecuzione su beni mobili o immobili, il *forum rei sitae*, ovvero il luogo in cui si trovano le cose oggetto della procedura esecutiva (MANDRIOLI, CARRATTA, 2017, 278). Tale criterio trova applicazione nella procedura espropriativa, nell'esecuzione per consegna o rilascio (CC 24 maggio 2003 n. 8247), nonché nei procedimenti disciplinati da leggi speciali, purché presentino natura esecutiva (ACONE, SANTULLI, 1988, 40; SEGRÈ, 1973, 282). Ci si riferisce, in particolare, al sequestro e alla vendita delle cose sottoposte a privilegio agrario (art. 11 r.d.l. 29 luglio 1927 n. 1509, conv. in l. 5 luglio 1928 n. 1760; normativa questa abrogata dall'art. 161 d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che per le operazioni effettuate dopo il giorno 1° gennaio 1994 ha espressamente previsto il *forum rei sitae*).

L'**inderogabilità** della competenza territoriale stabilita dalla disposizione in commento (nonché dall'art. 543, c. 2, n. 4.) per l'espropriazione forzata di crediti (CC 13 febbraio 2013 n. 3615) determina l'inapplicabilità al processo esecutivo della norma di cui all'art. 33 c.p.c. a cui si rimanda (T Caltanissetta 30 settembre 2009, REF, 2011, 2; C. conti rg. Trentino-Alto Adige, sez. giurisdiz., 12 dicembre 2003 n. 94, *De Jure Giuffrè*). La sua violazione deve ritenersi rilevabile anche d'ufficio, purché in un termine equiparabile a quello posto *ex art.* 38 c.p.c. per il rilievo dell'incompetenza nel processo ordinario di cognizione.

Va inoltre precisato che l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può eseguire nei confronti di soggetti residenti altrove soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell'autorità giudiziaria della sede cui è addetto (CC 6 giugno 2013 n. 14355, *De Jure Giuffrè*).

L'ufficiale giudiziario non può, infatti, compiere alcun atto esecutivo **al di fuori del suo circondario**. In particolare l'art. 108 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 stabilisce che l'ufficiale non possa recusare il suo ministero; in caso di rifiuto, dovrà indicarne per iscritto i giusti motivi. Ove esso sia sfornito di tali giustificazioni, l'ufficiale giudiziario è civilmente responsabile *ex art.* 60 c.p.c.; contro il rifiuto la parte istante non può proporre opposizione agli atti esecutivi, ma reclamo al capo dell'ufficio, il cui provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (CC 12 marzo 1992 n. 3030, GI, 1992, I, 1, 1680).

2. L'espropriazione di beni mobili e immobili. L'esecuzione forzata su **cose mobili** ed immobili è soggetta alla competenza del giudice del luogo in cui si trovano le cose oggetto dell'esecuzione. Non vi sono dubbi che il pignoramento debba essere eseguito dall'ufficiale giudiziario nella cui circoscrizione sono i beni staggiti. Come anticipato, la disposizione si applica anche nell'ipotesi di esecuzione per consegna o per rilascio (SEGRÈ, 1973, 282; MANDRIOLI, 1991, 625; SATTÀ, 1966, 130). In particolare, l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 606 c.p.c., dovrà recarsi presso il luogo in cui le cose si trovano, al fine di ricercarle e consegnarle alla parte istante; al contrario, il rilascio non può che compiersi nel luogo ove è situato l'immobile (BONSIGNORI, 1966, 31).

Quanto ai **beni immobili**, il c. 1 della norma in esame stabilisce che, se tali cose soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si deve far rinvio all'art. 21 c.p.c., tenuto conto del venir meno del criterio principale fissato ai fini di individuare un unico giudice come territorialmente competente (criterio per cui la competenza territoriale è attribuita a ogni **giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte degli immobili**. CC 23 febbraio 2007 n. 4213, DG, 2007; CC 29 marzo 1989 n. 1491). La Corte di cassazione ha, sul punto, stabilito statuito che — con l'abolizione, a seguito della riforma tributaria, delle imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati — da ritenersi **abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato**. Peraltro, ove alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo (dovendo applicarsi l'art. 561 c.p.c., che disciplina le modifiche di competenza per ragioni di connessione nel processo esecutivo). Nella diversa ipotesi in cui il secondo pignoramento sia iniziato, dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si sia già tenuta la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale a un processo separato (CC 23 febbraio 2007 n. 4213, GC, 2007, I, 2116). Va, infine segnalato che, l'art. 21 menziona l'« immobile [...] compreso in più circoscrizioni giudiziarie », riferendosi, quindi, ad un bene unico, che insiste *pro parte* in un circondario e per un'altra parte in quello confinante. Parte della dottrina, tuttavia, estende l'applicazione della norma anche alle controversie aventi ad oggetto una pluralità di immobili (SATTA, 1966, 130; SEGRÈ, 1973, 265).

3. L'espropriazione forzata di crediti. Il c. 2 dell'articolo in commento è stato **abrogato** ad opera dell'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014 n. 162. Tale modalità di espropriazione è oggi regolata dall'art. **26-bis**, e si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. La nuova regola attribuisce la **competenza al tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la residenza**. Va inoltre specificato che, secondo parte della dottrina, tale regola non concerne il solo pignoramento di crediti, ma deve estendersi a quello delle cose nella disponibilità del terzo. Ciò solo ove tale attività non sia di ostacolo al *simultaneus processus* (CAPPONI, 2011, 344 ss.) e il terzo si dichiari debitore di cose situate anche in circoscrizioni diverse da quella del giudice adito (DE SANTIS, 2014, 1069; BOVE, *Modifiche*, § 1, nt. 3; TEDOLDI, 2015, 394; D'ALESSANDRO E., 2015, 91; LONGO, 2015, 154; GRADI, 2014, 48; SALETTI, § 3; RUSSO M., 2015, 1775).

4. L'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Il secondo capoverso dispone che, contrariamente a quanto previsto per l'esecuzione forzata su cose mobili, per l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (che rientrano nella categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri) è competente **il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la**

sede. Questa regola è stata introdotta dal d.l. n. 132/2014. A tale norma si affianca l'introduzione di un'espropriazione ad *hoc* per tali beni, ai sensi del novellato art. 521-*bis* c.p.c. (*Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*), cui si rinvia *infra*, per gli ulteriori approfondimenti. Le disposizioni non appena ricordate trovano coordinamento con la disciplina dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario e i relativi limiti territoriali ove la competenza a procedere all'esecuzione del pignoramento mobiliare dell'autoveicolo, nelle forme di cui all'art. 513 c.p.c., viene demandata all'ufficiale giudiziario del luogo in cui il bene deve essere ricercato ed appreso. Rimane ferma la competenza dell'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore soltanto ove il vincolo preordinato all'espropriazione venga apposto ai sensi dell'art. 521-*bis* c.p.c. (BOVE, 2015, 1755, nt. 10; CIRULLI, 2015, § 8.1). In materia di privilegi legali e convenzionali sugli autoveicoli e relativa vendita e/o assegnazione si deve inoltre ricordare, il r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, conv. in l. 19 febbraio 1928 n. 510, avente ad oggetto *Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia*.

5. L'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. In merito all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare vale la regola del *forum destinatae solutionis*, ovvero il luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Tale principio rappresenta un'ulteriore eccezione alla regola generale fissata nel c. 1. Va inoltre precisato che, nel caso in cui l'esecuzione debba avvenire in più circoscrizioni, il creditore può scegliere fra i diversi giudici competenti, stante l'assenza di una norma che limiti la libertà della parte in tal senso (SEGRÈ, 1973, 284).

L'art. 26, c. 3, trova applicazione anche in caso di obbligo attinente a un **rapporto di lavoro**. Pertanto, in relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito e, invece, qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente a un rapporto di lavoro, l'art. 26, c. ult., c.p.c. La competenza andrà così determinata con riferimento alla « sede materiale » dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza. Risulta, infatti, del tutto irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell'azione, volta a determinare l'ambito di precettività del *dictum* del giudice e la sua concreta esigibilità (CC 22 dicembre 2011 n. 28515; CC 8 agosto 1990 n. 8027). L'ultimo comma della norma in commento si applica anche nell'ipotesi di sentenza di condanna all'adempimento di un obbligo di fare derivante dal **contratto**, con la conseguenza che è competente per l'esecuzione il giudice del luogo ove tale obbligo doveva essere compiuto (CC 24 luglio 1987 n. 6454).

Va, infine, precisato che l'attuazione coattiva dei provvedimenti relativi all'affidamento della **prole** non può avere luogo in via amministrativa, attraverso proce-

dure svincolate dalla direzione e vigilanza del giudice, ma costituisce un momento della funzione giurisdizionale. Deve svolgersi, quindi, nelle forme e con le garanzie proprie della stessa, a tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia delle esigenze di vita fisica e morale della prole. La stessa deve, pertanto, avvenire con le forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, così che la competenza spetta, quale giudice dell'esecuzione, al giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto, e dunque del comune di residenza del minore (CC 15 dicembre 1982 n. 6912, GC, 1983, I,792).

6. Nessi. Artt. 26-bis, 521-bis, 543, c. 2, n. 4, c.p.c.; r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, conv. in l. 19 febbraio 1928 n. 510.

**26
bis**

Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. — *Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.*

Commento di **FRANCESCO TEDIOLI**

BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1973; AULETTA, PANZAROLA, *Art. 7-30 bis. Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, in CHIARLONI (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2015, 354; BALBI, *Giurisdizione in materia esecutiva: debitore residente all'estero ed espropriazione di crediti presso terzi in Italia*, Int'Llis, 2016, n. 3-4, 135 ss.; BARALE, *Il "nuovo" pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi*, REF, 2015, 375; BORGHESI, *Il silenzio del terzo pignorato*, in CAPPONI, SASSANI, STORTO, TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 419; BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito*, NLCC, 2015, 1; CAMPEIS, DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, 2ª ed., Padova, 1996; CANELLA, *Novità in materia di esecuzione forzata*, RTDPC, 2015, 278; COLESANTI, *L'infelice situazione del terzo debitore (anche dopo le recenti riforme)*, RTDPC, 2015, 1348 s.; COSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdionalizzazione"*, CG, 2014, 1180; D'ALESSANDRO E., *L'espropriazione presso terzi*, in LUISSO (a cura di), *Processo civile efficiente e riduzione arretrato. Commento al d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014*, Torino, 2014, 65; DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, REF, 2014, 792; FARINA, *L'espropriazione presso terzi*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 506; FINOCCHIARO G., *Riscritto il regime dell'espropriazione verso terzi*, GD, 2014, n. 40, 46; FRANCOLA, *Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*, in SANTANGELI (a cura di), *La nuova riforma del processo civile*, Roma, 2015, 263; GRADI, *Inefficienza della giustizia civile e "fuga dal processo"*, *judicium.it.*, 2014, 47; LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*, in CAPPONI, SASSANI, STORTO, TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 1641; LONGO, *Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*, in DALFINO (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015, 149 ss.; MAJORANO, *Modifiche in tema di espropriazione presso terzi*, in DALFINO (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015, 170; MANDRIOLI, CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 26ª ed., I, Torino, 2017; MICCOLIS, *Le modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata: quadro generale*, FI, 2015, V, 78; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, 2ª ed., Padova, 1954; PASSANANTE, *Art. 26-bis*, in CARPI, TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, 8ª ed.,

Padova, 2015, 116; RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente per la giustizia civile: il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 (con una prima lettura del disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile)*, in BESSO, FRUS, RAMPAZZI, RONCO (a cura di), *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Torino, 2015, 74; RUSSO M., *La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi*, GI, 2015, I, 1773; SALETTI, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, *judicium.it*, 2015, § 3; SALVIONI, *La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi*, GI, 2016, I, 612; SEGRÈ, *Della competenza per territorio*, COM. Allorio, I, Torino, 1973, 282; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 6^a ed., Padova, 2017; TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, CG, 2015, 394; TOTA, *L'art. 548, 2° co., c.p.c. (dopo il d.l. 12-9-2014, n. 132)*, in CAPPONI, SASSANI, STORTO, TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 683.

SOMMARIO

1. L'espropriazione forzata di crediti. — 2. Il nuovo art. 26-bis c.p.c. — 3. La competenza territoriale per l'attuazione del sequestro conservativo presso terzi. — 4. Il sistema processuale esecutivo in una prospettiva transnazionale. — 5. Nessi.

1. L'espropriazione forzata di crediti. L'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162, ha riscritto la disciplina della competenza in materia di espropriazione forzata di crediti, abrogando il c. 2 del previgente art. 26 c.p.c. e inserendo nel codice di rito l'art. 26-bis (sull'entrata in vigore della norma — 11 novembre 2014 — D'ALESSANDRO E., 2014, 65; GRADI, 2014, 47). Il legislatore ha, così, scelto di modificare i criteri di competenza territoriale per l'espropriazione di crediti, abbandonando, in linea di principio, il precedente ancoraggio al foro del terzo *debitor debitoris*.

La nuova norma consta di due commi che dettano regole di competenza diverse a seconda della qualità soggettiva dell'esecutato: la regola generale è contenuta nel c. 2, essendo il primo dedicato al caso in cui il debitore esecutato sia rappresentato da una pubblica amministrazione.

Più precisamente, nella prima ipotesi in cui il debitore sia una **pubblica amministrazione** ex art. 413, c. 5 (norma che, peraltro, non contiene alcuna elencazione/individuazione di particolari pubbliche amministrazioni) vige la regola che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al **luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato**, fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano criteri diversi di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni. Si mantiene, dunque, il vecchio criterio, salvo eventuali disposizioni diverse contenute in leggi speciali. Sul punto va, inoltre, rammentato che per « amministrazioni pubbliche » occorre fare riferimento all'art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui tali « si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 ».

Si segnala che parte della dottrina ha interpretato la norma in esame applicandola, non ogni qual volta la p.a. è assoggettata ad una espropriazione presso terzi, ma solo ove tale procedura venga promossa da un pubblico dipendente per un credito di lavoro. Per gli altri crediti verso la p.a. dovrebbe valere la regola di cui al c. 2 dell'art. 26-bis c.p.c. (FRANCOLA, 2015, 263; DE STEFANO, 2014, 792; LOCATELLI, 2014, 1641; PASSANANTE, 2015, 117; RUSSO M., 2015, 1775). Tale lettura, tuttavia, non appare sorretta dalla lettera della legge, la quale non fa alcun riferimento al tipo di diritto di credito azionato. L'assetto così delineato determina, infatti, un'irragionevole disparità di trattamento priva di alcuna giustificazione. Si deve, di conseguenza, ritenere più logico che la regola derogatoria del primo comma debba essere applicata a **tutte le espropriazioni di crediti verso i soggetti pubblici** in questione.

Nel secondo caso — ovvero per **i soggetti diversi dalla p.a.** — viene invece, meno ogni riferimento alla competenza territoriale connessa al luogo di residenza del terzo debitore, dovendosi, ora, dare esclusivo rilievo al **luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore**. In particolare, il c. 2 dell'articolo in esame individua tre criteri di competenza per le **persone fisiche** (residenza, dimora, domicilio) e uno (sede) per le persone giuridiche. Con riguardo alle persone fisiche si ritiene che non vi sia un ordine preferenziale tra i vari criteri (conf. SALETTI, 2015, § 3; RUSSO M., 2015, 1774; TEDOLDI, 2015, 394; RONCO, 2015, 74; *contra*, SOLDI, 2017, 1016, per la quale domicilio e della dimora sarebbero applicabili solo qualora la residenza sia sconosciuta). Risulterebbe, infatti, del tutto illogico costringere il creditore procedente a (inutili e difficoltose) ricerche sulla residenza o il domicilio del debitore, ove sia già perfettamente nota la dimora. Va, inoltre, considerato che, ove il debitore si renda irreperibile, ma si conoscono i terzi suoi debitori il giudice competente sarà quello, *ex art. 18, c. 2, c.p.c.* del luogo in cui risiede l'attore. L'espropriazione dei crediti vantati verso una **persona giuridica** non desta, al contrario, particolari problemi: la competenza sarà determinata dalla sua sede legale o da quella effettiva, *ex art. 46 c.c.*, con esclusione dei luoghi ove il debitore — persona giuridica — abbia « uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda » La notifica dell'atto di pignoramento potrà, però, avvenire, quando il *debitor debitoris* sia una persona giuridica, sia nella sua sede, sia nel luogo dove abbia un institore, *ex art. 77, c. 2, c.p.c.* Ove il terzo pignorato sia una banca, rimarrà ferma la possibilità di notificare l'atto di pignoramento presso la sede secondaria — purché vi sia un institore — nella quale è intrattenuto il rapporto da cui deriva il credito che si vuole pignorare (CC 25 luglio 2008 n. 20425). In tale ipotesi, però, è sostenibile che la dichiarazione debba essere circoscritta ai rapporti di pertinenza della sede secondaria.

2. Il nuovo art. 26-bis c.p.c. La nuova disciplina ha suscitato giudizi prevalentemente positivi (BARALE, 2015, 375; CANELLA, 2015, 278; DE STEFANO,

2014, 792 s.; FARINA, 2015, 506; FRANCOLA, 2015, 259; LONGO, 2015, 149 ss.; MICCOLIS, 2015, 78; PASSANANTE, 2015, 116; SOLDI, 2017, 1015; COSOLO, 2014, 74; RUSSO M., 2015, 1773; in senso critico, invece, FINOCCHIARO G., 2014, 46; TEDOLDI, 2015, 394; COLESANTI, 2015, 1348 s.; MAJORANO, 2015, 170) soprattutto per la possibilità di realizzare un *simultaneus processus* nei casi di pluralità di terzi pignorati residenti in circondari di diversi uffici giudiziari, dal momento che, in siffatte ipotesi, il giudice competente è per tutti quello di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (AULETTA, PANZAROLA, 2015, 354). L'intervento normativo comporta, dunque, l'indubbio vantaggio di evitare la frammentazione della procedura esecutiva e il conseguente aumento dei tempi per la sua realizzazione.

La nuova disposizione, peraltro, solleva nell'interprete una qualche perplessità: risulta, infatti, difficile comprendere la ragione su cui si fonda una diversa scelta — operata dal legislatore — quando si agisce esecutivamente avverso una pubblica amministrazione e non si può, allo stesso tempo, condividere la giustificazione addotta nella Relazione al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, nella quale si dice che con ciò si è voluto evitare il sovraccarico di tribunali posti in sedi di importanti pubbliche amministrazioni.

Se, *prima facie*, la disposizione in commento parrebbe comportare un maggior pregiudizio per il terzo rispetto alla normativa precedente, va tuttavia ricordato che, a seguito delle modifiche contenute sempre nel d.l. n. 132/2014, oggi, il « nocumento » del terzo appare, in ogni caso, del tutto limitato. Infatti, tale soggetto non è mai chiamato a comparire a un'udienza al fine di rendere la dichiarazione di specificazione del credito pignorando, potendo egli comunicarla per posta al creditore procedente (BORGHESI, 2014, 419; TOTA, 2014, 683). Indubbi sono, invece, i vantaggi per il **creditore procedente**, il quale potrà procedere a più espropriazioni forzate coinvolgenti diversi crediti che il suo debitore abbia nei confronti di diversi terzi debitori rimanendo nell'alveo di un unico processo espropriativo (BARALE, 2015, 373; BOVE, 2015, 3). Ulteriori benefici spettano anche al **debitore esecutato**. Per prima cosa, riuscirà a comprendere più agevolmente l'ammontare delle pretese del creditore, anche al fine di chiedere la riduzione del pignoramento, ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; in secondo luogo, potrà sollevare un'unica opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non tante opposizioni quante potevano essere le singole misure espropriative.

Va ulteriormente evidenziato che l'art. 26-bis c.p.c. si riferisce esplicitamente **solo all'espropriazione di crediti**. Parte della dottrina ritiene, tuttavia, che la regola in esame debba essere applicata all'espropriazione presso terzi in generale, e, conseguentemente, anche quando si tratta di **cose mobili detenute dal terzo** (BOVE, 2015, 3). Altri sostengono, al contrario, che l'apparente antinomia debba risolversi a favore della norma dell'art. 543 c.p.c., non solo perché quella è la *sedes materiae*, ma anche perché nella pratica pignoramento di crediti e pignoramento di mobili presso terzi vengono frequentemente abbinati e sarebbe sommamente inopportuno costringere il creditore a promuovere e il terzo a subire due processi distinti (SEGRÈ, 1973, 282). La norma in commento si applicherebbe, pertanto, al solo caso di espropriazione di crediti, **non a quello di cose mobili del debitore detenute dal terzo**, da espropriarsi pur sempre con le forme dell'espropriazione presso terzi,

ma davanti al giudice del luogo in cui si trovano le cose, *ex* art. 26, c. 1, c.p.c. (SALETTI, 2015, § 3). Si potrà, in ogni caso, procedere congiuntamente ad una espropriazione di crediti verso il terzo e di mobili detenuti da questi a condizione che i beni mobili si trovino nel circondario del tribunale del luogo di residenza del debitore.

3. La competenza territoriale per l'attuazione del sequestro conservativo presso terzi. Un'ulteriore questione attiene il difetto di coordinamento tra la disposizione in esame e il testo dell'art. 678 c.p.c., concernente l'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili. L'art. 678 c.p.c., alla luce della nuova disposizione in commento, si presenta, infatti, come una norma contraddittoria, poiché, dopo aver premesso che detto sequestro va eseguito nelle forme del pignoramento presso il debitore o presso terzi, a seconda dei casi, stabilisce che, in questa seconda ipotesi, il sequestrante deve citare il terzo a comparire « avanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione dell'articolo 547 ». Sul tema una prima opzione interpretativa ritiene che il riferimento alle norme sul pignoramento presso terzi e il conseguente richiamo all'art. 26-bis c.p.c. implicino una tacita abrogazione della seconda parte del c. 1 dell'art. 678 c.p.c. e che, dunque, il tribunale competente nell'ipotesi di sequestro conservativo avente ad oggetto somme dovute da un terzo sia, così come nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, **il tribunale del luogo di residenza del debitore**. Gli elementi a sostegno di questa tesi sono il richiamo dell'art. 678 c.p.c. alle norme sul pignoramento e la strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento, testimoniata dal disposto dell'art. 156, c. 2, disp. att. c.p.c., (D'ALESSANDRO E., 2014, 67; MANDRIOLI, CARRATTA, 2017, 322; T Milano 20 maggio 2016, *De Jure Giuffrè*). Secondo una differente lettura, invece, il richiamo alle norme sul pignoramento presso terzi previsto dall'art. 678 c.p.c. determinerebbe un'**autonoma previsione di competenza** (SALETTI, 2015, § 3; T Milano 21 aprile 2016, *ilcaso.it*; T Milano 1° agosto 2017, GI, 2017, I, 2658).

4. Il sistema processuale esecutivo in una prospettiva transnazionale. Per quanto concerne l'esecuzione forzata su beni, mobili o immobili, il criterio da utilizzare per stabilire il giudice munito di giurisdizione — e cioè quello della localizzazione dei beni — non pone particolari questioni, dal momento che è possibile individuare la collocazione degli stessi. Diversamente, la questione appare più complessa con riferimento all'espropriazione di crediti, a causa della loro immaterialità, cui consegue la difficoltà di identificare la loro localizzazione. La Relazione illustrativa citata precisa che la modifica apportata dal d.l. n. 132/2014 non riguarda in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici apparenti a Stati diversi. Questa affermazione sembrerebbe fondarsi sulla considerazione che l'art. 26-bis sia una norma che definisce la competenza territoriale e non quella giurisdizionale e debba applicarsi, di conseguenza, solo nei casi in cui sussista la giurisdizione italiana, in quanto i beni sono localizzati in Italia. Va tuttavia rammentato che l'art. 26-bis c.p.c. — il quale assolve alla funzione di

norma sulla competenza territoriale nell'ordinamento interno — viene utilizzato per accertare la sussistenza della giurisdizione italiana non *ex se*, ma in forza della l. 31 maggio 1995 n. 218 (BALBI, 2016, 135). Quanto affermato in proposito dalla relazione sembra, di conseguenza, contraddire la previsione di cui all'art. 3, c. 2, ultima parte, l. n. 218/1995. Con l'introduzione dell'art. 26-bis sembrerebbe, inoltre, essere mutata la prospettiva per la risoluzione della questione: il luogo rilevante per accertare la competenza giurisdizionale del giudice italiano è, quindi, da identificarsi nel luogo di residenza (oppure domicilio, dimora o sede) del debitore esecutato, e non in quello di residenza del terzo, come disponeva il previgente art. 26, cpv., c.p.c. Alla luce di queste considerazioni, ci si deve allora chiedere cosa fare nel momento in cui il debitore risulti residente (o con sede) all'estero e, tuttavia, si voglia sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi, residenti o con sede in Italia. Tale profilo, infatti, costituisce il vero tallone di Achille della novella legislativa. A questo proposito, si annoverano almeno quattro teorie:

1) il giudice italiano è **incompetente per territorio**. Parte della dottrina sostiene, infatti, che con la nuova disposizione sulla competenza per territorio, oggi, si debba guardare, non più a quel criterio oggettivo, bensì al criterio soggettivo che si ancora al luogo in cui è « allocato » il debitore esecutato, con la conseguenza che, quando il debitore non abbia in Italia la propria residenza, domicilio, dimora o sede, mentre il terzo sia ubicato sul territorio nazionale, **la procedura esecutiva non può aver corso** (BOVE, 2015, 4);

2) come proposto dalle Istruzioni operative del Tribunale di Forlì, si applica l'art. 32, c. 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con l. 21 giugno 1971 n. 804, a mente del quale la competenza spetta al giudice del luogo dell'esecuzione, ossia di **residenza del terzo**. In questo senso, si è espresso il presidente della Corte d'appello di Milano, che — con comunicazione 3 novembre 2015, rivolta all'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) — ha affermato, in particolare, che il nuovo art. 26-bis c.p.c. non si applica alle procedure di pignoramento di crediti presso terzi in cui il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede all'estero, dovendosi escludere la competenza di alcun giudice italiano. Di conseguenza, secondo la comunicazione in oggetto, la competenza deve essere individuata nel luogo di residenza, **domicilio o sede del debitor debitoris**. Tale ricostruzione sembrava accogliere l'orientamento di quella parte della dottrina, secondo la quale il criterio generale da seguire per individuare il giudice munito di giurisdizione sarebbe stato quello della **localizzazione del credito**, affermandosi così la giurisdizione interna quando il luogo di adempimento del credito si trovasse nel territorio nazionale (ANDRIOLI, 1957, 89; CAMPEIS, DE PAULI, 1996, 335; MORELLI, 1954, 142);

3) il modo di localizzare il foro competente per l'esecuzione è il **luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi**, a mente di quanto disposto da CC 5 novembre 1981 n. 5827, RD INT, 1982, 951;

4) si possono applicare analogicamente le norme che regolano la competenza del processo civile di cognizione, ossia gli artt. 2 ss. del regolamento n. 44/2001/CE, del 22 dicembre 2000 (D'ALESSANDRO E., 2014, 65).

Occorre comprendere, dunque, se l'art. 26-*bis* sia solo una norma sulla competenza territoriale, oppure anche una norma sulla giurisdizione. Se si declina la competenza del giudice italiano sulla base del criterio del foro del debitore, lo si utilizza come una norma di diritto internazionale privato, ossia per dirimere un problema di giurisdizione. Se, al contrario si ritiene che il legislatore abbia inteso gli artt. 26 e 26-*bis* solo come norme sulla competenza e non sulla giurisdizione, in ciò confortati dalla Relazione al decreto-legge, cit., allora si deve concludere, che la novella legislativa non ha inteso minimamente modificare le regole che determinano la competenza della giurisdizione esecutiva (D'ALESSANDRO E., 2014., 65; FARINA, 2015, 508). Sulla questione si è recentemente espressa anche la giurisprudenza di merito, statuendo che l'art. 26-*bis* c.p.c. è **norma di competenza territoriale interna** (T Milano 21 luglio 2015, GI, 2016, I, 611; T Milano 19 maggio 2016, *ilprocessocivile.it*, 2016, 4 ottobre). Viene, così, sancito il principio in base al quale, allorché il debitore esecutato è domiciliato all'estero — ai sensi dell'art. 22, n. 5, della Convenzione di Lugano — sussiste la giurisdizione italiana sul processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi **se il *debitor debitoris* è residente in Italia**. Le pronunce si segnalano per l'introduzione di un ulteriore elemento, il criterio della maggior prossimità con la controversia, a favore dell'identificazione nel *debitor debitoris* (e, quindi, nel foro generale di costui) del soggetto la cui presenza sul territorio nazionale è rilevante per affermare la giurisdizione del giudice italiano. Tale scelta risponderebbe, inoltre, al principio di prevedibilità del foro, richiamato dal considerando 11 del regolamento n. 44/2001/CE (oggi considerando 15 del regolamento n. 1215/2012/UE, del 12 dicembre 2012), in quanto l'individuazione della giurisdizione nel giudice del luogo ove il terzo ha la propria sede consente di individuare preventivamente tale giudice, scongiurando, così, la possibilità che esso possa mutare in conseguenza di comportamenti del debitore mossi dall'intento di sottrarsi all'esecuzione e prescindendo dalla natura del rapporto tra debitore e terzo, spesso ignota al creditore procedente (BALBI, 2016, 135).

5. *Nessi*. Art. 678 c.p.c.; art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 15 del regolamento n. 1215/2012/UE, del 12 dicembre 2012.

27 **Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.** — *Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo, 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.*

Commento di FRANCESCO TEDIOLI

BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957; GIONFRIDA, *Competenza civile (in generale)*, EdD, VIII, Milano, 1961, 39 ss.; SEGRÈ, *Della competenza per territorio*, COM. Allorio, I, Torino, 1973, 282.

SOMMARIO

1. Profili generali. — 2. Opposizioni proposte anteriormente all'inizio dell'esecuzione. — 3. Opposizioni instaurate successivamente all'inizio dell'esecuzione. — 4. Nessi.

1. Profili generali. La norma in commento individua quale criterio di competenza territoriale per le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi ad essa preliminari il **luogo ove si svolge l'esecuzione**. La norma pone un foro **inderogabile** per le cause di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* e per le cause di opposizione di terzo all'esecuzione *ex art. 619 c.p.c.* L'inderogabilità del foro risulta dalla espressa inclusione delle cause in parola nel successivo art. 28 c.p.c. relativo proprio alla deroga della competenza territoriale e alle ipotesi di inderogabilità di essa (CC 12 agosto 1997 n. 7505). Va inoltre ricordato che tale competenza territoriale non è suscettibile di essere declinata in favore di altro giudice preventivamente adito con opposizione a precetto, stante l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 38, c. 2, in tema di continenza, quando detto altro giudice difetti di competenza sulla causa introdotta successivamente per ragioni inderogabili di territorio (CC 15 ottobre 1990 n. 10083). L'inderogabilità della competenza così individuata vale anche per le modificazioni derivanti dalla connessione, oggettiva o soggettiva, con altre cause (CC 23 febbraio 1983 n. 1410; CC 3 marzo 1976 n. 712).

Secondo una recente giurisprudenza, il principio dettato dall'art. 27 c.p.c. secondo il quale per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, c. 3, c.p.c., va, inoltre, interpretato nel senso che tale deroga esclude che il precettato debba proporre opposizione in un foro scelto discrezionalmente dal creditore, soprattutto, senza che quest'ultimo non dimostri che nel luogo indicato nel precetto non vi siano beni da sottoporre ad esecuzione (A Milano 6 giugno 2016).

L'art. 480, c. 3, onera il precettante di dichiarare la residenza od **eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione**; in difetto, le opposizioni al precetto (tanto all'esecuzione, quanto agli atti esecutivi, ancorché per un difetto di coordinamento l'art. 480, c. 3, sia richiamato dal primo, ma non dal c. 2 dell'art. 27; SEGRÈ, 1973, 286) si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato **notificato** e le notificazioni alla parte istante si eseguono presso la cancelleria di quel giudice.

Qualora nell'atto di precetto siano presenti **più dichiarazioni o più elezioni di domicilio**, in ragione del fatto che il precetto può preludere a più esecuzioni, anche di specie diversa, tra le quali il creditore si riserva di scegliere successivamente (ANDRIOLI, 1957, 47) si hanno dei fori concorrenti (GIONFRIDA, 1961, 78).

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (C. cost. 29 dicembre 2005 n. 480), l'art. 480, c. 3, c.p.c. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore **non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo**, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la compe-

tenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, c. 2, Cost. (CC 28 maggio 2009 n. 12540). Va inoltre ricordato che, ove il debitore precettato intenda contestare la competenza del giudice dell'esecuzione del luogo in cui il creditore abbia eletto domicilio nell'atto di precetto, sul presupposto che in tale luogo non sussista la possibilità di procedere a pignoramento mobiliare od immobiliare per l'insussistenza di beni di esso debitore, deve proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato (CC 23 maggio 1990 n. 4649; CC 16 luglio 1999 n. 7505).

Il giudice territorialmente competente per l'**opposizione a cartella esattoriale**, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, c. 3, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata; né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione (CC 30 settembre 2015 n. 19579, *De Jure Giuffrè*; CC 15 aprile 2011 n. 8704). Più in generale, ai sensi dell'art. 7 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, l'art. 27 trova applicazione anche nell'ipotesi di esecuzione **promossa contro la p.a.**, non trovando qui applicazione il foro erariale di cui all'art. 25 (T Bari 14 settembre 2016 n. 4628, *De Jure Giuffrè*; CC 24 gennaio 2014 n. 1465).

Un'ulteriore ipotesi riguarda, infine, il giudizio di opposizione all'esecuzione riservato alla competenza dei **tribunali dell'impresa**: ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l'ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 c.p.c., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all'art. 124, c. 7, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, la quale opera in relazione all'esecuzione delle speciali misure contenute nei c. 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo (CC 8 aprile 2016 n. 6945).

Come anticipato, l'art 27 individua il giudice territorialmente competente distinguendo le cause di opposizione all'esecuzione, regolate dal c. 1, e quelle di opposizione agli atti esecutivi, di cui al c. 2. Un'interpretazione sistematica della disposizione in commento necessita, invece, di un'ulteriore distinzione, ossia quella tra opposizioni promosse dal debitore anteriormente all'inizio dell'esecuzione, e, dunque, prima che sia notificato il precetto, e opposizioni posteriori alla notifica dell'esecuzione.

2. Opposizioni proposte anteriormente all'inizio dell'esecuzione. Pare opportuno preliminarmente ricordare che il giudice competente a conoscere delle opposizioni all'esecuzione **promosse dal debitore prima che il precetto sia noti-**

ficato, allo scopo di contestare il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata, deve essere identificato in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 ss., che disciplinano la competenza nel giudizio di cognizione ordinario. In tale ipotesi non si reputa, infatti, applicabile l'art. 27 c.p.c. alle opposizioni proposte a seguito della sola notifica del titolo esecutivo, e prima della notifica dell'atto di precetto (GIONFRIDA, 1961, 78; SEGRÈ, 1973, 285).

Qualora sia proposta opposizione a precetto il c. 1 della norma in commento prevede la competenza del **giudice del luogo dell'esecuzione** se la parte istante ha, nell'atto di precetto, dichiarato o eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480, c. 3, nel comune ove tale giudice abbia sede (CC 28 gennaio 1997 n. 840, secondo cui, l'elezione di domicilio è efficace solo se nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c.). Sempre per il disposto dell'art. 480, c. 3, in mancanza di tale dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo dove il precetto stesso è stato notificato, ovvero del luogo di residenza del debitore opponente (CC 17 marzo 1998 n. 2847, *De Jure Giuffrè*), atteso che l'art. 480, c. ult., dispone la notificazione del precetto alla parte personalmente. La notificazione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 480, c. 3, deve avvenire nella cancelleria del giudice del luogo in cui il precetto stesso è stato notificato.

In tema di opposizione a precetto, il criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale è quello del foro presso cui verrà svolta l'esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il **criterio sussidiario** è quello del **foro in cui è stato notificato il precetto**. Tale criterio sussidiario opera non solo allorché sono omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un **luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori**; e incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro *ex art.* 480, c. 3, c.p.c., l'onere di dimostrare che nel comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato (T Reggio Emilia 12 settembre 2014, *ilcaso.it*, 2015).

L'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è sempre vincolante per il debitore, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre, ai fini di stabilire il giudice competente per territorio a conoscere di tale opposizione, è irrilevante, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione (CC 9 agosto 2016 n. 16649, FI, 2016, I, 676). Il creditore non ha la facoltà di scegliersi il giudice della eventuale causa di opposizione a precetto, ma l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio in uno dei possibili luoghi di esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore non possiede beni, o in cui non risiede un terzo *debitor debitoris* (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26-bis tale criterio vale soltanto per l'espropriazione di crediti vantati da pubbliche amministrazioni), l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto,

essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (CC 11 aprile 2008 n. 9670, GD, 2008, n. 27, 79; CC 4 maggio 2006 n. 10288, FI, 2008, I, 2986; CC 15 marzo 2005 n. 5621) mentre il creditore non può contestare la competenza del giudice del luogo ove abbia dichiarato di risiedere o abbia eletto domicilio, restando vincolato a tale dichiarazione o elezione (CC 28 maggio 2010 n. 13129). In tema, la Corte costituzionale ha statuito che il debitore può proporre opposizione al precetto davanti al giudice del luogo di relativa notifica ove deduca, anche implicitamente, l'inesistenza di suoi beni in tale luogo, ma può notificare l'opposizione presso la cancelleria del giudice adito soltanto quando il creditore precettante abbia omissso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo l'opponente, mai potrebbe essere quello dell'esecuzione, la notifica dell'opposizione deve eseguirsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, non potendosi consentire — in violazione degli artt. 24, c. 2, e 111, c. 2, Cost. — che il creditore resti ignaro della proposta opposizione (C. cost. 29 dicembre 2005 n. 480, GI, 2006, I, 1445).

Un'azione che il debitore, dopo la notifica del precetto e fintanto che esso è efficace, oppure dopo l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma dell'art. 1210, c. 2, c.c., per ottenere l'**accertamento della verificaione degli effetti, definitivi e preliminari** (come quelli ricollegati all'offerta reale) del procedimento di cui agli art. 1206 ss. c.c., tanto se verificatisi prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto ancora se verificatisi dopo di essa, dev'essere qualificata, anche in difetto di qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a precetto *ex* art. 615, c. 1, c.p.c., se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione *ex* secondo comma dello stesso articolo, se proposta dopo detto inizio. Ne discende, in tali ipotesi, la competenza inderogabile, ai sensi dell'art. 27, c. 1, c.p.c., del giudice dell'opposizione a precetto o dell'opposizione all'esecuzione a deliberare sulla domanda di cui all'art. 1210, c. 2, c.c. (CC 23 giugno 2014 n. 14155, *il caso.it*, 2015).

3. Opposizioni instaurate successivamente all'inizio dell'esecuzione. Per quanto concerne le opposizioni successive, ovvero quelle proposte dopo che sia iniziata l'esecuzione, per regola generale il giudice territorialmente competente è quello del **luogo ove si svolge l'esecuzione**. Si ricorda che, a seguito delle riforme operate al processo civile dalla l. 24 febbraio 2006 n. 52, è stato modificato l'art. 185 disp. att. c.p.c. La nuova disposizione prevede che, rispetto a tutte e tre le opposizioni, all'udienza di comparizione si applichi il rito per i procedimenti in camera di consiglio. Inoltre, se competente per la causa è l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi dovrà fissare un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata nei termini a comparire ridotti della metà, laddove previsti (ad esempio, *ex* art. 163-*bis* c.p.c.); altrimenti, dovrà rimettere la causa all'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione. L'opposizio-

ne viene proposta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e deve essere, poi, notificato con il decreto che fissa l'udienza di comparizione. All'udienza il giudice applica le disposizioni del procedimento camerale e, con ordinanza, può sospendere l'esecuzione, assegnando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. A sua volta questo giudizio di merito è introdotto con la notifica dell'atto di citazione ovvero con il deposito del ricorso se si tratta di materia lavoristica o previdenziale, previa iscrizione a ruolo e la sentenza, ai sensi della regola generale, è in impugnabile e ricorribile soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost.

Va, per ultimo, precisato che nelle **controversie individuali di lavoro** e in quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, c. 1, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, c. 2, c.p.c., perché l'art. 618-*bis*, c. 1, c.p.c. rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece l'art. 618-*bis*, c. 2, c.p.c. per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Né può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, c. 1, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, c. 1, c.p.c. all'art. 480, n. 3, seconda parte, c.p.c., secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro (CC, SU, 18 gennaio 2005 n. 841).

4. *Nessi*. Artt. 480, c. 3, 615, 617, 619 c.p.c.

478 **Prestazione della cauzione.** — *Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.*

Art. 155 disp. att. c.p.c. — Certificato di prestata cauzione. — Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo

Commento di **FRANCESCO TEDIOLI**

BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., Napoli, 1957, 38; BUGOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 84; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 14^a ed., Milano, 2017, 64; CORSARO, BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 3^a ed., Milano, 1996, 44; DIANA, *La nuova esecuzione forzata. Questioni e procedure*, 17^a ed., Milano, 2011, 120; GRASSO E., *Titolo esecutivo*, EdD, XLIV, Milano, 1992, 692; LOMBARDI, *Art. 478*, in PICARDI (a cura di), *Codice di procedura civile*, 5^a ed., Milano, 2010, 1720; LUIO, *Diritto processuale civile*, 9^a ed., III, Milano, 2017, 26; MASSARI, *Titolo esecutivo*, NNDI, XIX, Torino, 1973, 392; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, 157; TRIFONE, *Cauzione: I) Diritto processuale civile*, EGT, VI, Roma, 1988; VACCARELLA, *Art. 478*, in VACCARELLA, VERDE (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, III, Torino, 1997, 30.

SOMMARIO

1. Scopo della norma. — **2.** Modalità di prestazione della cauzione. — **3.** Nessi.

1. Scopo della norma. L'art. 478 c.p.c. rientra nel novero delle disposizioni (quali, ad esempio, gli artt. 35, 282, 373, 642, 648, 663, 665 c.p.c.) che subordinano l'efficacia del titolo esecutivo alla prestazione di una cauzione (in materia cautelare, si veda l'art. 669-*novies* c.p.c.; in presenza di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il riferimento è all'art. 23 del regolamento n. 805/2004/CE, del 21 aprile 2004).

Tale adempimento non è un requisito necessario per l'emanazione del provvedimento, quanto più il **presupposto** della sua efficacia esecutiva (LUIO, 2017, 26; MASSARI, 1973, 392; ANDRIOLI, 1957, 38; REDENTI, 1957, 157). Secondo l'opinione maggioritaria, la cauzione deve essere depositata prima: 1. del pignoramento nell'espropriazione forzata (ANDRIOLI, 1957, 38; VACCARELLA, 1997, 30); 2. del primo accesso dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione per consegna; 3. della notifica dell'avviso di rilascio *ex* art. 608 c.p.c., ad opera dell'ufficiale giudiziario,

nell'esecuzione per rilascio di beni immobili; 4. del ricorso al giudice nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (ANDRIOLI, 1957, 38; MASSARI, 1973, 392). La notifica del titolo esecutivo e del precetto possono, pertanto, avvenire senza che sia stata ancora versata la cauzione. Infatti, l'art. 478, c. 2, consente che il versamento della cauzione risulti, oltre che da annotazione in calce al titolo spedito in forma esecutiva, anche da atto separato e autonomo, che può essere successivo alla notificazione del titolo, purché unito al titolo stesso. Da ciò ne consegue che la mancanza di cauzione impedisce solo l'inizio dell'esecuzione forzata, non consentendo di pretendere dall'ufficio esecutivo il compimento degli atti di esecuzione, ma permette la notificazione preliminare di titolo e precetto. Una dottrina minoritaria ritiene, invece, che la cauzione sia una **condizione** per l'acquisto dell'efficacia esecutiva e, se essa non sia costituita, manchi il requisito di esigibilità del credito. Dunque, non sarebbe possibile spedire in forma esecutiva il titolo e, poi, notificare il precetto (CASTORO, 2017, 64; CORSARO, BOZZI, 1996, 44; GRASSO, 1992, 692; TRIFONE, 19883). In tal senso, si è espressa anche un'isolata pronuncia (CC 3 febbraio 1984 n. 828, FI, 1984, I, 1613), secondo cui la prestazione della cauzione con **modalità** diverse da quelle indicate dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo — fideiussione bancaria in luogo di deposito giudiziario — determina la carenza di efficacia esecutiva del titolo stesso e l'illegittimità sostanziale del precetto. Secondo i fautori di tale tesi, inoltre, se la cauzione viene meno, si verifica una condizione risolutiva dell'efficacia esecutiva del titolo e cadono nel nulla gli eventuali atti esecutivi già compiuti (CASTORO, 2017, 64). In quest'ottica la prestazione della cauzione va anticipata al momento della richiesta della formula esecutiva, tenendo conto che il suo « oggetto, modo e termine » sono indicati dal giudice nel proprio provvedimento. Sul punto parte della giurisprudenza (cfr. CC 23 febbraio 2009 n. 4334, GD, 2009, n. 13, 73) afferma che, quando il giudice abbia imposto la prestazione di una cauzione alla parte ed essa sia condizione per l'esercizio di un potere (come quello di iniziare l'esecuzione forzata), la parte che ritenga impossibile (in ipotesi anche giuridicamente) la prestazione della cauzione nel modo fissato dal giudice è tenuta a sollecitare quest'ultimo (salvo che non sia previsto un mezzo di controllo del potere medesimo) a modificare il modo di prestazione della cauzione. Non può, invece, provvedere alla prestazione della cauzione con una modalità diversa per legittimarsi all'esercizio del potere e, quindi, ove eserciti tale potere lo fa illegittimamente.

L'art. 478 c.p.c. rappresenta una disposizione più di natura sostanziale che processuale (BUCOLO, 1994, 84) ed è posta a tutela del debitore, imponendo al creditore una condizione per esercitare il proprio diritto ad agire in via esecutiva.

Passando all'esame degli strumenti che il debitore può utilizzare per opporsi all'azione esecutiva intrapresa nei propri confronti, se eccede che la cauzione non sia stata validamente prestata — perché non conforme alle indicazioni del giudice — deve proporre un'**opposizione all'esecuzione**, in quanto contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva. Se, invece, fa valere difetti o irregolarità di attività successive al deposito della cauzione, deve introdurre un'**opposizione agli atti esecutivi** (CC 30 gennaio 1995 n. 1099, *De Jure Giuffrè*; CC 2 dicembre 1992 n. 12861, GI, 1993, I, 1694).

La giurisprudenza (T Milano 3 maggio 2005, *De Jure Giuffrè*) ritiene che il termine fissato dal giudice per il deposito della cauzione debba essere considerato **perentorio** e il suo mancato rispetto determini la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua scadenza. Se, invece, la cauzione viene effettivamente prestata nella forma del deposito giudiziario, ma il documento non viene inserito nel fascicolo d'ufficio, si tratta di una mera irregolarità e non di una nullità (A Genova 25 marzo 2002, GM, 2003, 631).

Parte della dottrina ritiene, inoltre, che, ove la cauzione non sia prestata, l'ufficiale giudiziario sia legittimato a opporre il rifiuto di agire *in executivis* (LOMBARDI, 2010, 1720; MASSARI, 1973, 392). La stessa dottrina ammette, però, che la cauzione possa prestarsi anche nel corso dell'eventuale giudizio di opposizione e che la mancata opposizione dell'esecutato equivale alla sua rinuncia alla garanzia che avrebbe dovuto essere prestata nel suo interesse (MASSARI, 1973, 392).

La cauzione deve, infine, permanere sino alla definizione del giudizio nel corso del quale è stata disposta. Se viene meno, resta automaticamente caducata l'esecutorietà del titolo esecutivo (CC 5 giugno 2007 n. 13069, GD, 2007, n. 32, 60).

2. Modalità di prestazione della cauzione. Le modalità di prestazione della cauzione sono disciplinate, oltre che dal c. 2 della norma in esame, anche dal **combinato disposto degli artt. 119 c.p.c. e 155 disp. att. c.p.c.**

In sostanza il giudice che impone la cauzione deve, nel proprio provvedimento, indicarne l'oggetto, il modo della prestazione ed il termine entro cui effettuarla. La prestazione è fatta constatare con annotazione apposta in calce all'originale del titolo esecutivo, ovvero con un atto separato che deve, poi, essere unito al titolo: in questa ipotesi la certificazione di « prestata cauzione » viene rilasciata dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento che costituisce il titolo idoneo a dare inizio all'esecuzione (DIANA, 2011, 120). Sul punto va ricordato l'orientamento di quella parte della giurisprudenza (A Genova 25 marzo 2002, cit.) secondo cui è **irregolare** e non nulla la prestazione della cauzione nella forma del deposito giudiziario se risulta solo il mancato inserimento nel fascicolo d'ufficio del documento attestante la prestazione stessa e se questa è stata effettivamente prestata. La cauzione può anche essere prestata, se il giudice lo dispone, mediante **garanzia fideiussoria di un terzo** perché, fuori dei casi in cui non sia diversamente disposto dalla legge, è sempre il giudice a determinare le concrete modalità dell'oggetto e del tempo della cauzione, che non deve, quindi, necessariamente consistere nel deposito di una somma di denaro (CC 2 dicembre 1992 n. 12861, cit.).

3. Nessi. Artt. 119, 475, 617 c.p.c.; art. 155 disp. att. c.p.c.

479 **Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.** — *Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.*

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

Commento di **FRANCESCO TEDIOLI**

BIBLIOGRAFIA

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 4^a ed., III, Bari, 2015, 86; BALENA, *Notificazione e comunicazione*, D. CIV., XII, Torino, 1995, 261; BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 91; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 5^a ed., Torino, 2017, 163 ss.; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 14^a ed., Milano, 2017, 66; CUCCHI, *I processi speciali di esecuzione*, Padova, 2000, 30; RONCO, *Art. 479*, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna, 2007, 602; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, rist. 1966, 107; TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 62; VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., Torino, 1993, 152.

SOMMARIO

1. Funzione e ambito di applicazione della norma. — 2. Notifica del titolo esecutivo e del precetto. — 3. Novità in tema di notifiche e comunicazioni di atti a mezzo posta. — 4. Nessi.

1. Funzione e ambito di applicazione della norma. Prima di iniziare l'esecuzione forzata è necessario notificare all'obbligato il titolo esecutivo, con la formula esecutiva *ex art. 475 c.p.c.*, e l'atto di precetto. La notifica ha la funzione di preannunciare solennemente al debitore il proposito del creditore di procedere all'esecuzione forzata e, più precisamente, l'intenzione di quest'ultimo di esercitare un'azione esecutiva che si fonda su uno specifico titolo esecutivo, per il conseguimento del diritto vantato. In tal modo, il debitore ha da un lato, l'ultima possibilità di eseguire il proprio obbligo spontaneamente, così da evitare di subire l'esecuzione e le relative spese; dall'altro, di conoscere tutti gli elementi dell'azione esecutiva preannunciata, onde valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo esercizio (A Roma 9 dicembre 2013, *De Jure Giuffrè*; CC, SU, 13 giugno 2011 n. 12898, GC, 2012, I, 1035; TOMMASEO, 2009, 62; BUCOLO, 1994, 91). Nondimeno parte della dottrina qualifica le attività descritte come « inutili » ed aggiunge che, mentre l'esigenza di rendere edotto l'esecutando delle intenzioni del creditore può essere soddisfatta con la notifica del solo precetto, la notifica del titolo in forma esecutiva costituisce espressione di un retaggio storico cui si dovrebbe porre fine per non dar luogo a litigiosità inutili (BUCOLO, 1994, 91; SATTA, 1966, 107, definisce « relitto storico » anche la notifica dell'atto di precetto).

Di diverso avviso coloro i quali affermano che soltanto dall'esame congiunto del titolo e del precetto si possa, nella maggior parte, dei casi desumere il contenuto e i limiti del diritto da tutelare *in executivis*. Il precetto, infatti, individua l'oggetto della prestazione dovuta sulla base del titolo esecutivo e, anzi, in caso di mancata coincidenza tra i due atti, è quest'ultimo a prevalere (CAPPONI, 2017, 163 ss., secondo cui « se il titolo porta cento, si potrà intimare precetto per cinquanta, non

per centocinquanta »). Per tale ragione, il Legislatore ha ritenuto necessario che il debitore abbia la certezza legale (BALENA, 1995, 261) prima di subire l'esecuzione forzata; solo la notifica di entrambi i documenti secondo un precisa tempistica — prima il titolo e poi il precetto o, al più, contestualmente (MAJORANO, *Brevi note sulla Banca d'Italia terza pignorata*, FI, 2012, I, 2139) — consente di comprendere, non solo quale sia il diritto di cui il creditore chiede l'adempimento, ma anche su quale atto-documento si fonda la pretesa esecutiva del suo avversario.

Nonostante alcuni ritengano che si sia di fronte a una « disposizione che potrebbe essere totalmente espunta dal codice senza arrecare squilibri » (BUCOLO, 1994, 91), tuttavia, è già il Legislatore a limitarne la portata applicativa mediante la **clausola di salvezza** espressa dall'*incipit* della norma.

Tra le molte **eccezioni alla regola** posta dall'articolo in commento, non necessita della notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto: 1. i provvedimenti cautelari, come il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo prima della loro attuazione; 2. il sequestro conservativo convertito in pignoramento *ex artt.* 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.); 3. i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto; 4. i provvedimenti d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c.; 5. l'assegno alimentare provvisorio di cui all'art. 446 c.c. (cfr. CASTORO, 2017, 66; *contra*, CC 16 marzo 1977 n. 1040); 6. i provvedimenti possessori *ex artt.* 703 ss. c.p.c. e 1168 e 1170 c.c., che hanno il carattere dell'esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata (CASTORO, 201766; CC 28 aprile 1979 n. 2470; *contra*, CC 12 marzo 2008 n. 6621, GI, 2008, 2522, secondo cui, per procedere all'esecuzione dei **provvedimenti possessori** di natura sommaria, non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare, stabilita negli artt. 612-614 c.p.c. Pertanto, non è necessaria la notificazione del precetto, con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili, ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, CC 12 gennaio 2006 n. 407 e CC 17 settembre 2003 n. 13666, AC, 2004, 968).

L'esonero della **sola notifica del titolo esecutivo** si ha per i titoli di cui all'art. 474, c. 2, n. 2, c.p.c., ossia, principalmente, le cambiali e gli assegni; nonché nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c. (BUCOLO, 1994, 92).

In particolare, i **provvedimenti cautelari**, specialmente quelli concernenti gli **obblighi di fare**, stante l'urgenza e la provvisorietà che li connotano, non devono necessariamente attuarsi nelle forme dell'esecuzione forzata. Per essi non vi è un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo, che si svolge *ex officio iudicis*. La loro attuazione non ha come presupposti necessari la notifica del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto, e l'intimato non resta privo di difesa, giacché può sempre ricorrere al giudice che l'ha emesso (CC 25 marzo 1981 n. 1737, FI, 1981, I, 968).

Ai sensi dell'art. 654, c. 2, c.p.c., il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un **decreto ingiuntivo**, munito (successivamente alla sua emanazione) di esecutività, non deve necessariamente provvedere ad una nuova notifica del medesimo, ma può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva (CC 5 maggio 2009 n. 10294, GC, 2010, I, 1473) oltre,

ovviamente, all'indicazione delle parti e alla data della notifica dell'ingiunzione. La disposizione è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando un'inutile duplicazione della notifica del titolo — già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione — e integrandola se il titolo, in quel momento, non era ancora munito di esecutività (CC 30 maggio 2007 n. 12731; CC 1° dicembre 1993 n. 11885; T Foligno 24 aprile 2001, RGU, 2003, 511). Ciò vale in ogni ipotesi di esecutività del decreto medesimo e, pertanto, non solo quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio, ma anche quando venga accordata in pendenza del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (CC 21 novembre 2001 n. 14730, *De Jure Giuffrè*). In mancanza di tali indicazioni il precetto non è inesistente, ma semplicemente **nullo**, ex art. 156, c. 2, c.p.c. (CC 2 marzo 2006 n. 4649 ritiene che il giudice dell'esecuzione non possa rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare; CC 16 gennaio 1987 n. 330). Tale nullità deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. (CC 5 maggio 2009 n. 10294, cit.; CC 2 marzo 2006 n. 4649, cit.; CC 1° dicembre 2000 n. 15364; CC 25 maggio 1989 n. 2525). Se il termine viene lasciato decorrere, non è più possibile dedurre la nullità; tale decadenza deve essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in Cassazione (CC 1° dicembre 2000 n. 15364, cit.).

Peculiare è, poi, la spedizione del titolo nell'esecuzione contro una **pubblica amministrazione** (cfr. circ. min. Economia e finanze 27 agosto 2014 n. 24/rgs, Modalità di utilizzo dello speciale ordine di pagamento-Sop, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv., con modif., in l. 28 febbraio 1997 n. 30): in tal caso, l'esecuzione forzata deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669, cit., dalla notifica, a pena di nullità, del precetto presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati (non all'amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato: TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005 n. 2956, FA-TAR, 2005, 4083). Di contrario avviso altra parte della giurisprudenza (CC 13 luglio 2011 n. 15361) secondo cui l'art. 14, c. 1-bis, d.l. n. 669, cit. è norma di carattere **eccezionale** e, dunque, non applicabile analogicamente. Secondo tale interpretazione, pertanto, non sussiste la nullità della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi dell'art. 479, c. 2, c.p.c., presso **la sede centrale** e legale dell'ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.

Il precetto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio dell'interessato (ex c. 1-bis, aggiunto dall'art. 147 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi, così sostituito dall'art. 44, c. 3, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, come modif. dalla l. 24 novembre 2003 n. 326). Quanto, infine, all'**espropriazione per credito fondiario**, promossa a norma dell'art. 41, c. 1, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, anche quando il mutuante agisca nei confronti del terzo proprietario (T Napoli 14 aprile 2011, *ilcaso.it*; in dottrina, cfr. CUCCHI, 2000, 30).

Nell'esecuzione speciale disciplinata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, la notificazione di titolo esecutivo e precetto, è sostituita dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale di pagamento (CC 23 aprile 2003 n. 6448, FI, 2004, I, 555), che a ogni effetto (decorrenza dei termini, opposizioni, effetti sostanziali) sostituisce titolo esecutivo e atto di precetto.

Infine, va evidenziato che in tema di crediti pecuniari, ove il creditore abbia ottenuto con un primo precetto, il **pagamento spontaneo della somma intimata**, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di un'ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concreta **abuso degli strumenti processuali** che l'ordinamento offre alla parte. Quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e, quindi, idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, nonché del principio costituzionale del giusto processo (CC 15 marzo 2013 n. 6664, *De Jure Giuffrè*).

2. Notifica del titolo esecutivo e del precetto. Il c. 2 della norma in commento specifica ulteriormente la regola generale, secondo cui, salvo eccezioni, l'esecuzione forzata dev'essere preceduta dalla « notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto »: l'istante è onerato della notifica di una copia autentica del titolo, spedito in forma esecutiva, **alla parte personalmente**, ex artt. 137 ss. c.p.c., tenendo conto degli eventuali mutamenti intervenuti dopo la formazione del titolo esecutivo. È intuitivo che se la parte diviene **incapace**, la notifica dovrà eseguirsi presso il suo rappresentante (VACCARELLA, 1993, 152).

Va, inoltre, ricordato che l'art. 2, c. 3, lett. e, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005 n. 80, ha eliminato la facoltà (accordata sino al 1° marzo 2006) di scegliere, ove il titolo sia una sentenza, tra la notificazione effettuata personalmente e quella presso il difensore di controparte, entro un anno dalla sua pubblicazione, seguendo le modalità di cui all'art. 170 c.p.c. La notifica del titolo esecutivo al difensore consentiva il decorso del termine breve per il passaggio in giudicato della sentenza e la possibilità di notificare il precetto alla parte personalmente, senza dover provvedere a una nuova notifica del provvedimento.

La novella ha, pertanto, assicurato una maggior tutela per il debitore e, nel contempo, ha evidenziato una certa dose di sfiducia del legislatore nella classe forense (RONCO, 2007, 602).

Quanto al primo profilo, la soppressione della possibilità di notificare ex art. 170 c.p.c. evita che la parte soccombente, non tempestivamente notiziata dal proprio legale dell'esito del giudizio, si veda intimare il pagamento di somme o immediatamente pignorare i propri beni mobili o immobili in forza di precetto con esonero

dal beneficio del termine. Questa ragione ispira anche la regola secondo cui il creditore che intenda esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del proprio debitore, deve ripetere la notificazione del titolo, in forma esecutiva, ai successori, anche quando essa sia già avvenuta nei confronti dell'originario debitore (CC 25 giugno 1993 n. 7076, GC, 1994, I, 448). Ai sensi dell'art. 477, c. 2, c.p.c., al cui commento si rinvia, il titolo esecutivo può essere notificato agli eredi del debitore defunto, entro un anno dalla morte, presso l'ultimo domicilio del *de cuius*, in modo « collettivo e impersonale » e ciò sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio (in tema, CC 25 settembre 2009 n. 20680, REF, 2009, 3, precisa che questa modalità di notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto). La giurisprudenza ha chiarito, però, che, qualora il titolo esecutivo venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, **domiciliatosi presso la stessa parte**, la notificazione, pur difforme dallo schema legale previsto dalla norma in esame, non può ritenersi nulla. Infatti, essa è idonea al raggiungimento dello scopo di determinare la conoscenza del titolo in capo alla parte (CC 9 marzo 2011 n. 5591, *De Jure Giuffrè*; CC 1° giugno 2010 n. 13428; CC 2 ottobre 2008 n. 24491, GIM, 2008). La novella ha evitato, infine, ogni equivoco in ordine alle reali finalità della notifica che, pertanto, potrà valere ai soli fini dell'esecuzione e non, quindi, per il decorso del termine breve per l'impugnazione.

La notifica del titolo esecutivo giudiziale, *ex* art. 479 c.p.c., può avvenire **separatamente** oppure **contestualmente** alla notifica del precetto; mentre in quest'ultimo caso la legge richiede la notifica di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo ed il pedissequo precetto, nella prima ipotesi l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (CC 4 ottobre 2000 n. 13161, REF, 2000, 550). Ciò posto, la **mancata notifica del titolo esecutivo** costituisce un vizio che determina l'irregolarità formale del precetto (e, conseguentemente, la sua inefficacia), alla quale ci si può opporre *ex* art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (CC 31 ottobre 2013 n. 24662, *De Jure Giuffrè*). Detta omissione non incide, infatti, sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, ma attiene al *quomodo* dell'esecuzione (T Bari 27 febbraio 2014 n. 1059, *De Jure Giuffrè*; CC 4 luglio 2006 n. 15275; CC 24 novembre 2005 n. 24812, REF, 2006, 2409; CC 19 aprile 1996 n. 3728, GI, 1997, I, 1, 1132; T Saluzzo 4 marzo 2010, *ilcaso.it*; P Salerno 15 gennaio 1991, GM, 1993, 721).

Il medesimo rimedio deve essere attivato da chi deduce che il titolo notificato non sia stato spedito in forma esecutiva (CC 7 luglio 1999 n. 7026, GI, 2000, 470). Si tratta di un'irregolarità che non può essere rilevata, *ex* art. 156, c. 3, c.p.c. se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (CC 9 marzo 2011 n. 5591, GCM, 2011, 382). Ciò avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado, costituente il titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado di rigetto del relativo appello. Il debitore, in tal caso, è del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti portati alla sua conoscenza, che l'appello è stato rigettato e che la sentenza di primo grado è la sola

pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento e in base alla quale potrà essere iniziata l'esecuzione forzata (CC 24 novembre 2005 n. 24812, cit.). In una pronuncia più recente, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza di appello che confermi quella di primo grado in ordine alla data di scadenza del contratto di locazione, ma non contenga la fissazione del termine per il rilascio previsto dall'art. 56 l. 27 luglio 1978 n. 392, indicato invece nella pronuncia impugnata, costituisce l'esclusivo titolo esecutivo da notificare, unitamente al precetto (non avendo il provvedimento omesso alcun contenuto decisorio ed essendo possibile solo il ricorso al giudice dell'esecuzione per l'indicazione della data di rilascio). La sentenza d'appello si sostituisce sempre a quella impugnata, tanto se la riforma quanto se la conferma, e, conseguentemente, contiene tutti gli estremi necessari per l'esercizio della pretesa esecutiva, salvo il caso in cui non si determini alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, ma soltanto un giudicato formale relativo esclusivamente all'improcedibilità-improponibilità del gravame (CC 12 dicembre 2008 n. 29205).

Qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante tuttavia un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce, dunque, il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata (CC 2 settembre 2013 n. 20052, DG, 2013, 5 settembre).

La **nullità della notificazione del titolo esecutivo**, quand'anche rappresentato da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, c. 2, c.p.c., è **sanabile** in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto. Ove, invece, non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (CC 13 maggio 2014 n. 10327, *De Jure Giuffrè*).

Per quanto attiene, invece, alla **notifica del precetto**, salva l'ipotesi della « notifica collettiva e impersonale » *ex art. 477, c. 2, c.p.c.*, essa deve sempre effettuarsi alla **parte personalmente** secondo quanto previsto dall'art. 480, c. 4.

Sul punto, va, tuttavia, evidenziato che secondo parte della giurisprudenza, non è affetta da nullità la notificazione dell'atto di precetto nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, dia atto di aver effettuato la consegna alla **madre dell'intimato**, incaricata da quest'ultimo di ricevere il plico e impegnarsi a eseguire la consegna (T Cassino 18 gennaio 2011). Va ulteriormente aggiunto che, ove sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata *ex art. 482 c.p.c.*, l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'inizia-

tiva esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo (CC 12 febbraio 2015 n. 2742, *De Jure Giuffrè*).

Qualora la parte vittoriosa — che vanti un credito o il diritto a ottenere una prestazione — sia **defunta**, il difensore di quest'ultima può notificare il precetto al debitore nonostante la morte del proprio assistito solo ove **la procura gli attribuisca espressamente tale potere**. Tale principio discende dal disposto delle CC, SU, 4 luglio 2014 n. 15295, DG, 2014, 5 novembre, e CC, SU, 22 settembre 2014 n. 19887, DG, 2014, 23 settembre, secondo cui, in applicazione della teoria dell'ultrattività del mandato (seppur con i limiti indicati nelle pronunce), il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento morte non si fosse verificato, stabilizzando, così, la posizione processuale del defunto.

La giurisprudenza, sul presupposto che il precetto è solo un atto prodromico all'esecuzione, afferma che la corresponsione dell'**indennità di avviamento**, prevista dall'art. 34, c. 3, l. n. 392, cit., non condiziona il diritto del locatore all'esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione. Pertanto, il precetto può essere impugnato con l'opposizione all'esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione per l'inesistenza o l'invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione all'esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto che è pienamente legittimo anche se è stato intimato anteriormente a detta corresponsione (CC 3 settembre 1999 n. 9293).

La Suprema Corte ha inoltre statuito che, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del **condominio**, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato *pro quota* deve preventivamente notificare a quest'ultimo il titolo esecutivo e il precetto (CC 29 marzo 2017 n. 8150).

Va ulteriormente precisato che lo *ius postulandi* spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione. Non opera, infatti, il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti (CC 5 maggio 2016 n. 8959).

Come si è già anticipato, la notifica del titolo esecutivo non costituisce una formalità che condiziona l'azione esecutiva, ma solo una modalità per il suo corretto esercizio (BALENA, 2015, 86; CAPPONI, 2017, 163 ss.). Al pari della mancata notifica, le conseguenze della sua irregolarità sull'atto di precetto, possono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c. (CC 28 luglio 1997 n. 7047, *De Jure Giuffrè*. In generale, cfr. CC

23 aprile 2003 n. 6448, cit., secondo cui la nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto — che non dà propriamente luogo alla nullità del pignoramento — non può essere denunciata oltre i venti giorni dal pignoramento e solo se non abbia potuto esserlo prima).

Del pari, in materia di **precetto cambiario**, la mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto, non determina la sua inesistenza, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto (CC 20 aprile 1995 n. 4475). Il precetto non è nullo se è privo della data di notifica del titolo esecutivo, ma essa può essere comunque individuata attraverso altre indicazioni contenute nell'atto medesimo (CC 18 marzo 1992 n. 3321).

La natura giuridica del precetto, quale atto prodromico all'esecuzione, è confermata anche da quell'orientamento secondo cui la **rinuncia al precetto** non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione radicato per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non, quindi, per far valere vizi formali del precetto), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto (CC 15 novembre 1993 n. 11226).

Se, invece, le condizioni di esistenza ed esigibilità della pretesa esecutiva non erano esistenti al momento dell'intimazione del precetto e per tale ragione esso sia stato opposto, il creditore che voglia iniziare l'esecuzione sulla base della sopravvenienza di dette condizioni nel corso del giudizio di opposizione deve intimare un nuovo precetto, perché, se dà corso all'esecuzione sulla base di quello opposto, si espone al rischio che il debitore proponga anche opposizione agli atti esecutivi. In quest'ultima gli verrà contestato che l'esecuzione è iniziata senza la previa notifica del precetto e che il primo atto non è riferibile a questa nuova esecuzione, poiché non poteva contemplare (e fondarsi sul)le condizioni di esistenza ed esigibilità sopravvenute (CC 22 settembre 2006 n. 20634).

Appare, dunque, del tutto logico e condivisibile l'indirizzo secondo cui la notifica del precetto non deve essere necessariamente distinta e successiva a quella del titolo esecutivo, ma può anche essere eseguita contestualmente, con un unico atto complesso contenente, come già ricordato, sia il titolo esecutivo che il precetto; in tal caso, nell'atto di precetto può anche essere omessa l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, dato che questa indicazione, per la contestualità della notifica, risulterebbe impossibile (CC 12 agosto 1992 n. 9536).

Va, inoltre, ricordato che non è preclusa al creditore la **rinnovazione del precetto per l'intero importo** del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (CC 29 agosto 2013 n. 19876, *De Jure Giuffrè*).

Per ultimo, poiché il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale — in applicazione dell'art. 107, c. 2, d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*) — può essere notificato, a richiesta di parte e a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudi-

ziario, senza che vi possano essere limitazioni territoriali (CC 28 luglio 2017 n. 18759).

3. Novità in tema di notifiche e comunicazioni di atti a mezzo posta. La legge di stabilità per il 2018, al c. 461, in attuazione del processo di liberalizzazione, ha introdotto, al fine di perseguire l'effettività dei risparmi di spesa e l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo del servizio postale, alcune modifiche all'art. 1 l. 23 dicembre 2014 n. 190. Nello specifico, il legislatore ha modificato la l. 20 novembre 1982 n. 890, concernente la disciplina delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti. Una delle principali novità introdotte è la possibilità riconosciuta anche ad **operatori privati** di svolgere l'attività di notificazione a mezzo posta, purché siano in possesso della licenza, con la conseguenza che — al pari del personale addetto di Poste italiane — anche tali soggetti rivestiranno la qualità di **pubblici ufficiali** ai fini dell'attività di notificazione. La nuova disciplina prevede, poi, che la consegna del plico dovrà avvenire nelle mani del destinatario anche se dichiarato soggetto a liquidazione giudiziale; se, al contrario, quest'ultimo **non è presente**, la consegna dovrà essere effettuata a una persona di famiglia, anche temporaneamente convivente, oppure a una persona addetta alla casa di abitazione, purché non abbia un'età inferiore ai quattordici anni. Le nuove disposizioni prevedono che se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario **rifutano** di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non possa recapitarlo per la temporanea assenza del medesimo destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Va, infine, ricordato che sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, l'ufficio giudiziario, la parte istante o il suo procuratore e l'**indirizzo di posta elettronica certificata** per i soggetti che, in virtù di altre disposizioni normative, sono obbligati a dotarsene.

4. Nessi. Artt. 474, c. 2, n. 2, 475, 477, c. 2, 479, 480, 617 c.p.c.; l. 20 novembre 1982 n. 890; art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997 n. 30; art. 1, c. 461, l. 27 dicembre 2017 n. 205; circ. min. Economia 27 agosto 2014 n. 24/rgs.